

Comune di TRINITA', Provincia di Cuneo, Regione Piemonte

Progetto nuova strada locale urbana di collegamento fra via Salmour, strada sopra costa e via Don Angelo Braida

PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO A

GESTIONE AMBIENTALE allegato K

Sommario

Riferimento normativo	1
Disposizioni	1

Riferimento normativo

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e s.m.i.; titolo III ed allegati II e IV, Art. 91 e seguenti per la tutela delle acque, Art. 113 acque prima pioggia.

PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA), approvato con D.G.R. del 13 marzo 2007, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE ", nonché della normativa nazionale di cui al decreto legislativo 152/1999, successivamente confluito nel decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.

DECRETO 10 agosto 2012, n. 161. Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00140) (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

Disposizioni

Si tratta di strada urbana locale, pertanto non è assoggettata a verifica d'impatto ambientale, non essendo contenuta negli elenchi di cui agli allegati II e IV.

Per quanto la tutela delle acque, l'opera non ricade in aree sensibili, ai sensi dell'art.91, e non ricade nell'obbligo di trattamento acque prima pioggia come definito dall'art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal PTA che recita, al Titolo 2 “Misure di tutela qualitativa” , Capo III “Misure di tutela qualitativa”, Art. 32 “Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne”:

“Fermo restando il divieto di scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione dei rischi ambientali, sono assoggettati a disciplina ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006:



gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da agglomerati urbani e collettate da reti fognarie separate;

le immissioni in acque superficiali e sul suolo delle acque meteoriche effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciate alle pubbliche reti fognarie;

le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;

le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di insediamenti ove, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.”

Gestione terre e rocce da scavo

La nuova modalità di gestione è definita in 2 articoli della legge legge n. 98 del 9 agosto 2013 l'articolo 41 comma 2: prevede l'applicazione del Regolamento di cui al d.m. 10 agosto 2012, n. 161 solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

articolo 41 bis: regola tutte le altre casistiche, ossia i cantieri inferiori a 6.000 m³ (c.d. cantieri di cantieri di piccole dimensioni), e tutte le casistiche che non ricadono nel d.m. 10 agosto 2012, n. 161. Tale articolo infatti:

abroga l'articolo 8 bis del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

prevede che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al d.m. 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, a determinate condizioni, estendendo (vedasi comma 5) tale possibilità anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'innovazione più importante del nuovo enunciato normativo prevede che il proponente o il produttore possano attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1) dell'articolo 41 bis, che rendono possibile sottoporre i materiali al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, tramite dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al dpr 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all'Arpa territorialmente competente mentre la modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione deve essere comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

Il produttore dovrà confermare all'Arpa ed al Comune, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

Arpa Piemonte ha provveduto a redigere un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che si può trovare al seguente link:

<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/modulistica>

